

Diocesi di Belluno Feltre

Statuto del Consiglio Presbiterale

Natura

Art. 1 - In sintonia con gli insegnamenti del Concilio Vaticano II (PO 7) e conforme ai cann. 495-501 del Codice di Diritto Canonico [C.I.C.] è costituito nella Diocesi di Belluno-Feltre il Consiglio Presbiterale, formato da un gruppo di presbiteri in rappresentanza del Presbiterio per aiutare il Vescovo nell'esercizio del suo ministero, offrendogli uno specifico e necessario apporto nel discernimento pastorale, consigliandolo nelle scelte da compiere, collaborando per risolvere le difficoltà, al fine di promuovere il bene del popolo di Dio.

Art. 2 – Il Consiglio Presbiterale esprime e concretizza quel particolare vincolo che unisce il Presbiterio al Vescovo in forza della partecipazione al medesimo e unico sacerdozio e ministero di Cristo, costituendo i presbiteri cooperatori dell'ordine episcopale. Tale Consiglio è chiamato «a facilitare il necessario dialogo tra il Vescovo e il Presbiterio» e «ad accrescere la fraternità tra i diversi settori del clero della diocesi» (*Direttorio per il Ministero pastorale dei Vescovi*, n. 182). Compito peculiare del Consiglio Presbiterale è coadiuvare il Vescovo in riferimento alla vita e al ministero dei Presbiteri.

Art. 3 –Esso lavorerà in stile sinodale e opererà coordinandosi con gli altri organismi diocesani di comunione e partecipazione, in particolare con il Consiglio Pastorale Diocesano. A tal fine il Moderatore del Consiglio Presbiterale farà parte di diritto del Consiglio Pastorale Diocesano. In alcuni casi previsti dal diritto, il Vescovo è tenuto a richiedere il parere del Consiglio Presbiterale.

Composizione e altri aspetti generali

Art. 4 – Il Consiglio Presbiterale è presieduto dal Vescovo e composto da membri che, con pari dignità e responsabilità, rappresentano tutto il Presbiterio diocesano.

Alcuni sono membri eletti dal Presbiterio, altri sono membri di diritto, altri sono scelti dal Vescovo, a norma del Regolamento.

Art. 5 - Il Consiglio Presbiterale si rinnova di regola ogni cinque anni; decade allo scadere del quinquennio e a norma del can. 501.

Art. 6 - Il Vescovo convoca il Consiglio di regola ogni trimestre in riunione ordinaria; in via eccezionale può convocarlo per peculiari questioni urgenti o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei membri.

Art. 7 - Nella prima seduta il Consiglio Presbiterale elegge tra i suoi membri il Moderatore e il Segretario.

Essi, con il Vescovo, costituiscono la Giunta del Consiglio Presbiterale e hanno il compito di preparare l'ordine del giorno, di provvedere alla convocazione del Consiglio, di redigere i verbali e di informare il presbiterio e i fedeli circa i lavori svolti.

L'archivio del Consiglio ha sede nei locali della Curia diocesana.

Art. 8 - Lo Statuto può venire modificato «motu proprio» dal Vescovo e anche su proposta del Consiglio Presbiterale con maggioranza qualificata dei due terzi.

Regolamento del Consiglio Presbiterale

Art. 1 - Composizione (cfr. can. 497).

Il Consiglio Presbiterale è formato:

- a) da alcuni presbiteri eletti, sia su base di rappresentanza foraniale (1 per forania), sia su base diocesana (altri 8);
- b) da alcuni membri di diritto per l'ufficio che ricoprono a livello diocesano: il Vicario Generale, i Vicari Episcopali, il Cancelliere della Curia diocesana, il Delegato vescovile per la formazione del Presbiterio, il Delegato vescovile per il Presbiterio anziano, un rappresentante dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero (se già non è presente tra gli eletti);
- c) da un rappresentante dei religiosi, designato dal Segretariato diocesano CISM;
- d) da alcuni presbiteri (fino a tre) liberamente scelti dal Vescovo, se lo ritiene opportuno.

Art. 2 - Elezioni (cfr. cann. 498-499).

a) *Commissione elettorale*

Quando scade il Consiglio Presbiterale, il Vescovo nomina la Commissione elettorale composta da tre membri, proposti dal Consiglio Presbiterale uscente. Essa ha il compito di trasmettere indicazioni per la votazione, che avverrà in sede foraniale, di compilare l'elenco di tutti gli aventi diritto al voto e degli eleggibili, di raccogliere il risultato della votazione e di comunicare i risultati al Vescovo, il quale proclamerà gli eletti.

La Commissione ha competenza per ogni questione relativa alle elezioni.

b) *Elezioni*

Hanno voto attivo e passivo per le elezioni del Consiglio Presbiterale tutti i presbiteri secolari incardinati nella diocesi, i presbiteri non diocesani e i presbiteri membri di un istituto religioso con incarico stabile di cura d'anime o di apostolato. Non si può essere eletti per tre volte consecutive. Per giusti motivi, è facoltà dell'eletto declinare l'incarico.

La votazione si svolgerà esclusivamente nelle sedi foraniali, sia per quanto riguarda l'elezione su base foraniale sia per quella su base diocesana, in due sessioni distinte da effettuarsi entro il termine che verrà indicato.

La Commissione elettorale invierà ad ogni Vicario foraneo il materiale per le due votazioni, l'indicazione dei tempi entro cui le votazioni vanno effettuate, e l'elenco degli elettori e degli eleggibili, distinti per forania. Verranno aggiunti i nomi dei presbiteri diocesani non residenti in Diocesi (che non saranno elettori ed eleggibili per la votazione su base foraniale, ma lo saranno per quella su base diocesana), quelli dei membri di diritto, di quelli già eletti per due volte consecutive, che non sono eleggibili per nessuna delle due votazioni, e, per la seconda votazione, dei presbiteri già eletti in forania. Ai presbiteri diocesani non residenti in Diocesi la Commissione elettorale invierà la scheda e l'elenco degli eleggibili, in modo che possano partecipare alla votazione su base diocesana.

È compito del Vicario foraneo convocare gli elettori e organizzare le due votazioni. In un

secondo momento il Vicario foraneo avrà premura di trasmettere la scheda elettorale e l'elenco degli eleggibili anche ai presbiteri malati o che per particolari difficoltà non hanno potuto essere presenti in sede foraniale, affinché possano partecipare almeno alla votazione su base diocesana.

Saranno predisposte due schede, una per il voto su base di rappresentanza foraniale e una su base diocesana. Le due votazioni si svolgeranno in due sessioni distinte a distanza almeno di 15 giorni l'una dall'altra.

Prima del voto non sono ammesse dichiarazioni, da parte dei singoli, di disponibilità o non disponibilità al mandato.

Nella prima sessione (votazione su base foraniale) dopo che ogni presbitero presente avrà votato, si procederà in sede foraniale allo scrutinio e risulterà eletto il presbitero che avrà la maggioranza assoluta dei voti. Se ciò non dovesse accadere, si ripeterà immediatamente la votazione e, se ancora non verrà raggiunta la maggioranza assoluta da nessuno, si procederà di seguito al ballottaggio fra i due che avranno ottenuto più voti in questa seconda votazione.

Per il voto su base foraniale ogni elettore potrà esprimere fino a due preferenze.

Fatto lo scrutinio, il Vicario foraneo trasmetterà alla Commissione elettorale il verbale della votazione recante il nome dell'eletto per la forania e le preferenze raccolte.

Nella seconda sessione (votazione su base diocesana) dopo che ogni presbitero presente avrà votato, il Vicario foraneo raccoglierà le schede votate, eventualmente integrate poi con quelle dei presbiteri assenti alla votazione e raccolte in un secondo momento, redigerà l'apposito verbale e invierà tempestivamente il tutto in busta chiusa alla Commissione elettorale, la quale procederà allo scrutinio di tutte le schede votate nelle foranie.

Per questa votazione su base diocesana si potranno esprimere fino a cinque preferenze. Risulteranno eletti i primi otto votati che abbiano ricevuto non meno di 10 voti ciascuno.

Nella scheda l'elettore dovrà esprimere con chiarezza il proprio voto: verrà considerato valido solo il voto che permette di identificare univocamente il prescelto.

In caso di parità nelle elezioni, risulterà eletto il presbitero più anziano di ordinazione. Se la parità permane, il più anziano di età.

Il Vicario foraneo, per lo svolgimento delle votazioni, potrà avvalersi dell'aiuto di un segretario e di due scrutatori.

La Commissione elettorale metterà insieme i risultati delle varie votazioni su base diocesana, aggiungendo le schede eventuali dei presbiteri fuori Diocesi, e comunicherà il risultato complessivo al Vescovo.

Al Vescovo compete stabilire le modalità per contattare gli eletti, averne la disponibilità e per rendere pubblica la composizione dei risultati.

Art. 3 - Sostituzione

Cesserà dall'incarico il presbitero eletto che si dimette, o che risulta per due riunioni consecutive assente ingiustificato. La sostituzione avverrà con il primo dei non eletti che abbia ricevuto almeno dieci voti, se il presbitero è stato eletto su base diocesana. Il presbitero scelto fra quelli della sua forania, che venisse trasferito ad altra forania o che cessasse dall'incarico per i motivi sopra descritti, verrà sostituito attraverso una nuova votazione nell'ambito della forania.

I membri di diritto e quelli scelti dal Vescovo, se per analoghi motivi cessano dall'incarico, verranno sostituiti al più presto.

I membri di diritto verranno sostituiti se cessano dall'Ufficio in ragione del quale fanno parte del Consiglio.

Art. 4 - Moderatore e Segretario

a) Elezione

Nella prima riunione, dopo aver nominato due scrutatori, il Consiglio procederà all'elezione del Moderatore e del Segretario.

Il Moderatore è eletto da più della metà dei consensi dei presenti; nella terza votazione si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Segretario è eletto in una successiva votazione: risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto più voti.

In caso di parità nelle elezioni, risulterà eletto il presbitero più anziano di ordinazione.

Il Moderatore e il Segretario continueranno a svolgere questa loro mansione come membri del Consiglio presbiterale anche nel caso di cessazione del loro Ufficio.

b) Compiti

Il Moderatore, d'intesa con il Vescovo, ha il compito di organizzare e coordinare il lavoro del Consiglio.

Il Segretario provvede a convocare il Consiglio, a compilare il verbale delle sedute e a conservare gli atti nell'archivio di Curia.

Art. 5 - Riunioni

a) Per un regolare svolgimento dei lavori e per la necessaria preparazione dei temi da trattare, nella riunione saranno affrontati solo gli argomenti posti all'ordine del giorno; altri potranno venire proposti d'intesa col Moderatore, se hanno carattere di urgenza o a titolo di comunicazioni.

È facoltà di ogni presbitero chiedere la discussione di specifici problemi pastorali, presentando domanda scritta al Moderatore, che riferirà in Consiglio di ogni interpellanza ricevuta.

b) Se viene a mancare la metà dei membri, la riunione perde valore legale. Alle riunioni i membri partecipano personalmente; è esclusa la delega o la rappresentanza. Chi è impedito a intervenire, deve comunicare la motivazione dell'assenza. Per garantire la rappresentanza foraniale, qualora fosse impedito il presbitero eletto, si provveda, per quella riunione, a un suo delegato che però non avrà diritto di voto.

c) Su particolari argomenti il Vescovo può richiedere una delibera collegiale, stabilendo preventivamente la modalità di voto e la qualifica di maggioranza. L'intento della discussione è in ogni caso quello di promuovere sempre il consenso più unanime possibile. Il Vescovo ne terrà gran conto e, in alcuni casi, potrà attribuire alle mozioni del Consiglio anche valore deliberativo.

d) Il Moderatore guida i lavori della riunione concedendo a tutti con ordine facoltà d'intervento. I membri riferiranno proposte e pareri raccolti tra i confratelli, pur restando non condizionata la loro libertà di voto.

e) Alle riunioni, senza diritto di voto, possono essere ammessi o invitati anche altri presbiteri interessati all'argomento, o per la loro peculiare competenza circa il tema posto allo studio, o in casi particolari anche dei fedeli laici.

Art. 6 - Competenza

a) Il Vescovo deve chiedere il parere del Consiglio Presbiterale nei casi previsti dai canoni qui

appresso indicati: 461, §1; 515, § 2; 531; 536, §1; 1215, §2; 1222, §2; 1263; 1742; 1750.

Il parere verrà espresso con voto segreto.

b) Alcuni temi vengono positivamente esclusi dalla competenza del Consiglio, come le questioni riguardanti lo stato delle singole persone fisiche, quelle relative alle nomine, alle rimozioni e ai trasferimenti, o altre che il Vescovo intende riservarsi.

Art. 7 – Gruppi di lavoro

Per affrontare peculiari argomenti si potrà effettuare uno studio preliminare con la raccolta dei dati necessari. In tal caso si affiderà il lavoro a un relatore o a un apposito gruppo, fissando un congruo termine per la consegna. Gli incaricati potranno avvalersi della collaborazione del Consiglio Pastorale o di esperti. Alla data fissata presenteranno al Consiglio precise informazioni e proposte.

Art. 8 - Rapporti col presbiterio e gli altri organismi diocesani

a) La convocazione con l'o.d.g. e il materiale informativo saranno inviati almeno 8 giorni prima della riunione del Consiglio.

b) Salvo i casi di doverosa discrezione, il Moderatore porterà a conoscenza del Presbiterio diocesano gli argomenti trattati indicando studi, documenti, argomentazioni, in base ai quali sono stati assunti determinati orientamenti. Di norma l'informazione avverrà mediante una sintesi dei lavori svolti, comunicata attraverso il sito diocesano, il "Bollettino diocesano" e il settimanale diocesano. Analogamente gli eletti su base foraniale svolgeranno questo compito nei confronti del Presbiterio foraniale.

c) Il Consiglio Presbiteriale abbia cura che siano mantenuti rapporti con i singoli presbiteri, con il Consiglio Pastorale Diocesano e gli altri organismi di Curia.

d) Le spese ordinarie saranno presentate all'Economo e sostenute dalla Cassa diocesana; quelle straordinarie dovranno essere previamente autorizzate.

Art. 9 - Avvicendamento

a) Allo scadere del quinquennio si provvederà a determinare i tempi per le votazioni, tenuto conto dei ritmi dell'anno pastorale.

b) Nell'ultima riunione si propongono tre candidati per la Commissione elettorale, che sarà nominata dal Vescovo, ed eventualmente si rivedono le norme per il rinnovo del Consiglio.

c) Il Moderatore uscente redige la relazione conclusiva delle attività promosse nel quinquennio e la presenta in Consiglio. La relazione verrà pubblicata sul sito e sul bollettino diocesano.

Art. 10 - Regolamento

Il Regolamento può essere modificato dal Vescovo, anche su proposta di metà dei membri del Consiglio.

Per quanto non stabilito nel presente Regolamento, valgono le norme comuni e la prassi consolidata.

Promulgato dal Vescovo in data 29 agosto 2018 (prot. n. 0112/18)